


T000603444

Milano Bib. B 58  
2

**STATUTI**  
DELLA  
**MASSONERIA ITALIANA**

AL RITO SIMB.

*discussi ed approvati dall'Assemblea di Milano  
nelle sedute dal 2 al 5 del 5.<sup>o</sup> mese, anno 5864 V. L.*



## CAPO I.

### NATURA, FINE, E MEZZI.

ART. 1. — La Mass.: Italiana è una società di persone riunite insieme da un patto di fede commune nei principj universali della Mass.: e di mutuo impegno a cooperare in commune al loro trionfo.

ART. 2. — Questi principj, che formano la sua divisa, sono la Libertà, l'Eguaglianza, la Fratellanza; e praticamente si risolvono per essa nel rispetto alla dignità personale, nell'osservanza della giustizia, e nel riconoscimento della solidarietà fra tutti li uomini.

ART. 3. — Suo fine diretto e immediato si è di concorrere efficacemente all'attuazione progressiva di questi principj nell'Umanità, sì che divengano gradualmente legge effettiva e suprema di tutti li atti della vita, individuale, domestica, e civile.

ART. 4. — Riconosce il principio dell'ordine naturale e morale, sotto il simbolo di Grande Architetto dell'Univ.erso.

ART. 5. — Non prescrive alcuna professione particolare di fede religiosa, ma professa la massima tolleranza per tutte le credenze.

ART. 6. — Il campo della sua azione abbraccia il progresso del bene sociale sotto tutte le condizioni e le forme, che possono convenire al suo fine; e quindi ogni progresso del bene economico, intellettuale, morale, e politico, astenendosi però sempre da tutte le questioni e da tutti quei mezzi che verrebbero a darle il carattere di società politica propriamente detta.

ART. 7. — A meta ultima de' suoi lavori si prefige di raccogliere tutti li uomini liberi in una gran famiglia, la quale possa e debba a poco a poco succedere a tutte le sette, fondate su la fede cieca e l'autorità teocratica, a tutti i culti superstiziosi, intolleranti e nemici fra loro, per costituire la vera e sola chiesa dell'Umanità.



ART. 8. — La Mass.: Italiana consta di tre soli gradi, distinti col nome di *Apprendista*, *Lavorante*, e *Maestro*; nè riconosce per suoi membri se non coloro che accettano il presente Statuto e professano esclusivamente il Rito simb.:. Con li altri Ordini Mass.: di qualsiasi rito essa cercherà di stringere amichevoli relazioni per il bene commune.

## CAPO II.

### ORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE.

ART. 9. — L'ordinamento della Mass.: Italiana risulta:

- a) Da società locali, denominate *Loggie*;
- b) Da un potere centrale, sotto il titolo di *Grande Oriente d'Italia*;
- c) Da Assemblee periodiche e straordinarie.

ART. 10. — Il numero delle LL.: è illimitato; quello dei loro membri potrà limitarsi dal Gr.: O.: per motivi d'ordine, o d'opportunità.

Possono farne parte persone d'ogni paese, d'ogni stirpe, e d'ogni credenza.

Il Grande Oriente d'Italia ha la sua sede nella Capitale del Regno; e può avere LL.: in ogni parte del mondo.

### § 1.

#### Delle Loggie.

ART. 11. — Ogni L.: avrà:

- Un presidente, detto il Venerabile;
- Due vicepresidenti, denominati 1.º e 2.º Sorvegliante;
- Un Segretario;
- Un Oratore;
- Un Tesoriere;
- Un Ospitaliere;
- Un Architetto;
- Un Esperto;
- Un Bibliotecario-Archivista.

I primi cinque Ufficiali della L.: costituiscono il Consiglio delle Luci.

ART. 12. — È obbligatoria almeno una tenuta al mese per ogni L.:; nè potranno tenersi adunanze mass.: fuori di L.:, eccetto il caso di banchetti o di funerali.

ART. 13. — Le tenute sono di tre gradi:

- Alla tenuta di 1.º grado convengono tutti i FF.: della L.:;
  - Alla tenuta di 2.º grado, i soli Lavoranti e Maestri;
  - Alla tenuta di 3.º grado, i soli Maestri.
- Non verrà mai ammesso in L.: nessun profano.

ART. 14. — I lavori delle tenute di 1.º grado sono:

- a) L'accettazione e l'iniziazione di profani;
- b) L'elezione degli Ufficiali della L.:;
- c) L'elezione del deputato alle Assemblee;
- d) E tutte le pratiche e deliberazioni non riserbate alle tenute di grado superiore.

ART. 15. — Le tenute di 2.º grado sono dedicate all'iniziazione degli Apprendisti al grado di Lavoranti.

ART. 16. — I lavori speciali per le tenute di 3.º grado sono:

- a) L'iniziazione dei Lavoranti al grado di Maestri;
- b) Le relazioni col grande Oriente;
- c) I regolamenti interni delle LL.:;
- d) E quei provvedimenti che il Consiglio delle Luci riserverà alla deliberazione dei Maestri.

ART. 17. — Il suffragio non può essere segreto se non quando si riferisca a cose personali o venga domandato da cinque FF.:.

ART. 18. — In ogni tenuta di qualunque grado si farà sempre girare il *sacco delle proposte* e il *tronco di beneficenza*.

ART. 19. — Tutte le LL.: appartenenti al Grande Oriente d'Italia sono eguali fra loro.

ART. 20. — Le condizioni per esser membro della Mass.: Italiana sono:

- a) Età di 21 anni;
- b) Costumi e riputazione affatto irreprensibili;
- c) Istruzione sufficiente ad intendere i principj e riconoscere i doveri mass.:.
- d) Dimora da un anno nella provincia, o altrimenti malleveria di sette FF.:.

ART. 21. — La proposta di ogni candidato dev'esser fatta



da un Fr.: con una tavola da lui sottoscritta, contenente il nome, cognome, età, patria, stato, domicilio del candidato stesso, e deposta nel sacco delle proposte.

ART. 22. — Il Venerabile dà lettura della tavola, tacendo il nome del Fr.: proponente; e nomina in segreto, preferibilmente fra i Lavoranti, tre commissarij, senza che l'uno sappia degli altri, per prendere informazioni sul merito del candidato.

ART. 23. — Ciascun commissario ne ragguaglia la L.: con tav.: deposta nel sacco delle proposte, che sarà comunicata dal Ven.: tacendo il nome del referente; ed in seguito la L.: delibera a suffragio segreto dell'accettazione del candidato.

Se vi sono tre palle nere, la proposta è senz'altro rigettata.

Se ve n'ha solo una o due, si ripeterà nella tenuta seguente la votazione.

Ed ove si abbia ancora una o due palle nere, il Venerabile inviterà chi diede il suffragio contrario a comunicargli privatamente i motivi della sua opposizione; li esaminerà insieme con due Maestri di sua scelta, sempre in privato, e taciuto il nome del Fr.: oppositore; ed annunzierà poi la loro decisione alla L.: in questi termini:

- Tre Maestri hanno giudicato sufficienti (od insufficienti) i motivi della pata nera data al candidato.....
- e quindi dev'essere respinto (od accettato). •

Se i FF.: oppositori non risponderanno all'invito del Ven.: si terrà il loro voto per annullato.

ART. 24. — Avanti che il profano sia ammesso all'iniziazione, il Fr.: proponente dovrà aver depositata all'Oriente una modula a stampa, contenente:

- a) Li articoli dello Statuto che determinano i principj ed i doveri mass.:
- b) Un formulario, in cui il candidato dichiara il suo libero e pieno consentimento ai principj ed ai doveri della Mass.:, chiede di essere ammesso a farne parte, e scrive di propria mano il suo nome, cognome, età, patria, stato, e domicilio.

La tav.: sarà firmata anche dal Fr.: proponente.

ART. 25. — Si procederà allo stesso modo per le aggregazioni ed affiliazioni, con l'obbligo espresso ai commissarij di chiedere informazioni del candidato alla L.: di cui era membro.

ART. 26. — terminate le operazioni concernenti un candidato che siasi respinto, si brucerà tutto quanto si è scritto a suo proposito.

ART. 27. — Non si può esser Maestro prima di avere 25 anni.

Nel grado di Apprendista si dee rimanere almeno un anno, e nel grado di Lavorante non meno di due.

ART. 28. — Ciascuna L.: manderà al Grande Oriente ogni anno, nel mese di marzo, uno stato di tutti i suoi membri, ed ogni tre mesi una relazione de'suoi lavori. Lo stato verrà compilato dal Segretario, e la relazione dall'Oratore, che sarà approvata dal Ven.: dopo che ne sia stata data lettura alla L.: in tenuta di terzo grado.

ART. 29. — È in facoltà delle LL.: di farsi un Regolamento particolare di disciplina interna, a condizione che s'accordi con lo Statuto della Mass.: Italiana, e riceva l'approvazione del Grande Oriente.

ART. 30. — Per sopperire alle proprie spese le LL.: faran pagare ad ogni Fr.: una tassa mensile, non maggiore di lire 3.

Ciascun Fr.: all'atto della sua iniziazione farà inoltre un'offerta alla cassa della L.: e quegli che volesse il diploma pagherà L. 40 per ciascun grado.

Per le spese di fondazione ogni L.: provvederà al modo di raccogliere il capitale necessario e di rimborsarlo a chi lo avrà fornito; e quanto ad ogni altra tassa che fosse intenzione della L.: d'imporsi, dovrà questa essere stabilita per modo di Regolamento Interno coll'approvazione del G.: O.:

ART. 31. — Un Fr.: che voglia cessare di far parte della Mass.: annunzierà la sua rinuncia al Ven.: con una tavola da lui sottoscritta.

Se la L.: lo crede opportuno, elegge una Commissione di tre membri, incaricata di recarsi presso il Fr.: dimissionario per dissuaderlo dal suo proposito.

Se egli persiste, la rinuncia verrà accettata.

Egli però non andrà mai sciolto dalla obbligazione del suo giuramento al segreto, e dovrà pagare la tassa dell'intero anno corrente.



§ 2.

**Del Grande Oriente.**

ART. 32. — Il Grande Oriente d'Italia si compone:

Di un Gran Maestro dell'Ordine,

E di un Gran Consiglio, che comprende due Gran Maestri Aggiunti, 1.° e 2.°; due Sorveglianti, 1.° e 2.°; e li altri Ufficiali delle LL.:, Segretario, Oratore, Tesoriere, Ospitaliere, Architetto, Esperto, e Bibliotecario-Archivista.

ART. 33. — Il Gran Maestro è nominato dall'Assemblea Mass.: per tre anni.

L'Assemblea elegge pure i FF.: che devono comporre il Gran Consiglio; ma la distribuzione degli Ufficj vien fatta da loro stessi a maggioranza di voti.

Il Gran Consiglio si rinnova ogni anno per un terzo: le prime due volte per estrazione a sorte, e poscia per anzianità.

Il Gran Maestro e i membri del Gran Consiglio sono sempre rieleggibili.

ART. 34. — Il Gran Maestro è il capo supremo dell'Ordine, il suo rappresentante presso li Ordini mass.: stranieri, il suo organo ufficiale nelle sue relazioni politiche e civili; presiede tutte le adunanze mass.:; promulga i decreti e le decisioni del Grande Oriente, e convoca le Assemblee ordinarie e straordinarie.

ART. 35. — Il Gran Consiglio terrà una seduta ordinaria per settimana, e si radunerà anche straordinariamente ogni volta che lo convochi il Gran Maestro.

ART. 36. — Il grande Oriente, nei limiti dello Statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea, a maggioranza di voti dei membri presenti alla tenuta, che per la validità degli atti dovranno essere almeno cinque:

- a) Istituisce le LL.: nuove;
- b) Sospende o cancella dai ruoli della Mass.: Italiana le LL.: o i FF.: che avessero violato lo Statuto dell'Ordine;
- c) Decide le questioni che sorgessero tra L.: e L.:, o tra L.: e Venerabile;

d) Pronuncia in appello dalle decisioni delle LL.: su qualunque affare contenzioso dell'Ordine;

e) Risolve i dubj e le questioni, su cui venisse consultato dalle LL.: o dai FF.:

f) Provvede a tutto quanto possa contribuire al bene generale e all'incremento regolare della Mass.: Italiana.

ART. 37. — Per la fondazione d'una Loggia, dove il numero dei FF.: fosse scarso, può il G.: O.: derogare all'articolo 27, iniziando ai tre gradi in più breve intervallo i FF.: fondatori.

ART. 38. — È pure ufficio del G.: O.::

a) Di pubblicare un *Bollettino ufficiale* della Mass.: Ital.: per notificare a tutte le LL.: i documenti, li atti, li avvisi, i pezzi d'architettura, ecc., di cui stimasse conveniente che i FF.: abbiano cognizione.

b) Di tenere un Registro, dove sieno iscritti i nomi di tutti i FF.: ed un altro detto il Libro d'Oro in cui si notino i nomi dei Gran Maestri, dei Membri del Gr.: Cons.:, e dei Venerabili di tutte le LL.:

ART. 39. — Il Grande Oriente può ammettere nel suo seno quelli altri Maestri, della cui opera crederà potersi giovare.

Ogni Venerabile, Segretario, ed Oratore di L.: vi sarà ammesso di pien diritto nelle tenute ordinarie.

Non avranno però voto deliberativo.

ART. 40. — Ciascuna L.: dee pagare al Grande Oriente la tassa fissa annua di lir. 1 per ogni membro della L.: stessa; e inoltre rimborsargli il costo dei libri, elenchi, diplomi, insegne, ecc., che avrà da esso ricevuto.

ART. 41. — Il Grande Oriente d'Italia non riconoscerà nessun Ordine Mass.: che faccia esclusioni di culto o di razza.

§ 5.

**Delle Assemblee.**

ART. 42. — L'Assemblea generale della Mass.: Italiana è costituita dai Deputati di tutte le LL.: e dai membri effettivi del Grande Oriente. Questi però nelle questioni concernenti la loro amministrazione non han voto.



ART. 43. — Ciascuna L.: dee mandare un solo Deputato all'Assemblea, scelto a maggioranza assoluta di voti fra i Maestri della L.: stessa, o d'altre LL.: appartenenti al Grande Oriente d'Italia.

La L.: che non si facesse rappresentare all'Assemblea, sarà pur tenuta ad osservarne i decreti; altrimenti potrà essere sospesa o cancellata dall'Ordine.

ART. 44. — Ciascun Deputato rappresenta la Mass.: Italiana, e non la propria L.:.

ART. 45. — L'Assemblea è convocata di pien diritto una volta all'anno, il 24 giugno.

E sarà convocata straordinariamente sempre che il Grande Oriente lo stimi necessario, o gliene venga fatta istanza dalla pluralità delle LL.: a lui riunite.

ART. 46. — In ogni tornata ordinaria l'Assemblea determina in quale città d'Italia si radunerà l'anno seguente.

Le Assemblee straordinarie si terranno nel luogo, dove le convocherà il Grande Oriente.

ART. 47. — L'Assemblea ordinaria, a maggioranza assoluta di suffragj:

- a) Rivede lo Statuto e il Rituale dell'Ordine;
- b) Esamina i conti annuali del G.: Oriente;
- c) Elegge il Gran Maestro o i membri del Gran Consiglio, a tenore dell'art. 33;
- d) E piglia tutte le deliberazioni che stimerà convenienti all'interesse commune della Mass.: Italiana.

#### § 4.

#### **Instituzione, Disciplina, e Demolizione delle LL.:**

ART. 48. — Per fondare una L.: devono riunirsi almeno 7 Maestri in uno stesso O.: con una denominazione particolare, e costituirsi in L.: provisorio, sotto la presidenza di uno tra loro eletto a Venerabile, ed autorizzato ad assegnare agli altri l'ufficio di 1.º e 2.º Sorvegliante, Segretario, Oratore, Tesoriere, e Ospitaliere.

ART. 49. — La L.: provisorio rivolge al Grande Oriente una domanda di costituzione, con l'elenco di tutti i suoi membri, indicante il nome, cognome, età, patria, domicilio, qualità mass.: e civili, e sottoscritto da tutti i FF.:

ART. 50. — Il Grande Oriente, accolta che abbia la domanda, nomina un Commissario, il quale in una tenuta speciale consegnerà alla L.: provisorio la pergamena patente, lo Statuto, il Rituale, e le insegne; riceverà il giuramento di tutti i FF.:, e dichiarerà istituita la L.: e validi i suoi lavori.

ART. 51. — Ogni L.: così costituita ha il diritto di iniziare successivamente ai tre gradi mass.:.

ART. 52. — Il numero dei FF.: presenti alla tenuta di una L.: dee constare da un registro speciale, dove ciascuno segnerà il proprio nome.

I lavori non possono aprirsi senza la presenza di almeno 7 membri effettivi della L.:.

ART. 53. — L'ordine dei lavori per ogni tenuta si è:

- a) Apertura della L.:;
- b) Lettura e approvazione del processo verbale della tenuta precedente;
- c) Lavori all'ordine del giorno;
- d) Iniziazioni;
- e) Invito del Venerabile ai FF.: di leggere i loro pezzi d'architettura;
- f) Circolazione del sacco delle proposte, e loro comunicazione;
- g) Circolazione del tronco di beneficenza, ed annunzio del suo prodotto;
- h) Chiusura della L.:.

ART. 54. — Non si potrà decidere sopra una proposta d'interesse generale nella tenuta stessa, in cui è fatta. Dovrà porsi all'ordine del giorno per la tenuta seguente.

ART. 55. — Li Ufficiali della L.: chiedono direttamente la parola al Venerabile; li altri FF.: devono chiederla al Sorvegliante della rispettiva colonna, e questi per loro al Venerabile.

ART. 56. — Il processo verbale di ogni tenuta, letto ed approvato che sia, dev'essere sottoscritto dal Venerabile, dal Segretario, e dall'Oratore.

ART. 57. — Nessun F.: può coprire il tempio senza la permissione del Venerabile o del Sorvegliante della propria colonna, e senz'aver deposto il suo obolo nel tronco di beneficenza.



ART. 58. — Durante la tenuta, ogni Fr. deve osservare puntualmente l'ordine e la decenza, sotto pena di ammonizione o di ammenda, in caso di recidiva.

ART. 59. — Ogni Mass.: regolare, purchè faccia riconoscere i proprj titoli dall'Esperto, può venir ammesso come Visitatore ad una tenuta del suo grado.

Non avrà però voto deliberativo.

ART. 60. — La demolizione d'una L.: ha luogo o per deliberazione della L.: stessa, o per il fatto della sua riduzione a meno di 7 membri, o per decreto del Grande Oriente, conforme all'art. 36.

Ne' primi due casi, la L.: darà immediatamente avviso della sua dissoluzione al Grande Oriente.

Ogni L.: demolita rimetterà al Grande Oriente la sua pergamena patente, Statuto, Rituale, insegne, suggello, e li atti tutti.

ART. 61. — I membri della L.: demolita, che ritenessero presso di sè alcuno degli oggetti mass.:, commetterebbero un reato di slealtà; e verrebbero come infedeli cancellati con nota di vituperò dal grande elenco dei Mass.: Italiani.

ART. 62. — Una L.: demolita da per sè non può ricostituirsi se non in seguito alla domanda di 7 Maestri, e all'approvazione del Grande Oriente.

La L.: invece sospesa o demolita per decreto superiore, potrà essere ricostituita in forza di altro decreto del Grande Oriente.

## § 5.

### Uffici speciali.

ART. 63. — Il Venerabile convoca la L.: e presiede a tutte le tenute, commissioni, o deputazioni; apre, dirige, e chiude i lavori; conferisce i tre gradi; sottoscrive le tavole e regola la corrispondenza; verifica i conti e ordina le spese deliberate dalla L.:; e rappresenta la L.: in tutte le cerimonie interne ed esterne.

ART. 64. — I Sorveglianti hanno la direzione della loro colonna; le trasmettono li annunzi del Venerabile; vi mantengono l'ordine e il silenzio; chiedono la parola per i FF.: della propria colonna; e sottoscrivono tutte le tavole ufficiali.

ART. 65. — Al Segretario spetta di compilare il processo verbale delle tenute; di far la corrispondenza, sotto la direzione del Venerabile; e di mandare li avvisi di convocazione ai FF.:.

ART. 66. — L'Oratore veglia all'esecuzione dello Statuto e del Rituale; si oppone ad ogni deliberazione illegale; propone le sue conclusioni in fine di ogni discussione; e dà un ragguaglio dei lavori della L.: in ogni festa dell'Ordine.

ART. 67. — Il Tesoriere tiene i conti della L.:; è responsabile della cassa commune; riscuote le tasse; fa i pagamenti ordinati dalla L.:; e ogni trimestre presenta un ragguaglio del suo stato finanziario.

ART. 68. — L'Ospitaliere visita i FF.: ammalati; procura loro tutti i conforti che può; rende conto del loro stato alla L.:; e raccoglie ed amministra le offerte del Tronco di Beneficenza.

ART. 69. — L'Architetto ha in custodia tutti i mobili ed arredi della L.: ed è responsabile della loro conservazione.

ART. 70. — L'Esperto verifica i titoli mass.: dei visitatori; introduce li iniziandi; raccoglie i suffragj; e fa girare il sacco delle proposte.

ART. 71. — Il Bibliotecario ha in cura l'Archivio della L.:; tiene un catalogo dei giornali e libri ch'essa possiede; e propone di acquistare a mano a mano quelli altri che possono meglio giovare all'istruzione mass.: dei FF.:.

ART. 72. — Ogni L.: può, ove creda espediente, nominare un aggiunto al titolare di ogni ufficio, tranne quello del Venerabile.

L'aggiunto surroga il titolare in caso d'assenza.

ART. 73. — Il Fr.: servente, nominato e pagato dalla L.: per eseguire li ordini del Venerabile e degli Ufficiali in quanto richiede il servizio della L.:, dovrà sempre esser trattato con urbanità e cortesia.

## § 6.

### Delle elezioni.

ART. 74. — Tutti e soli i Maestri sono eleggibili ad ogni Ufficio.



Non sono però eleggibili quelli che fossero debitori verso la cassa della L.:

ART. 75. — Le LL.: eleggono tutti i loro Ufficiali ogni anno, nel mese di marzo, a maggioranza di voti.

ART. 76. — Il nuovo Venerabile è proclamato ed insediato dal suo predecessore o da chi ne fa le veci; e questi riceve il suo giuramento.

Tutti li altri nuovi Ufficiali prestano giuramento nelle mani del Venerabile, e vengono da lui insediati con le batterie d'uso.

ART. 77. — Le L.: spediscono subito una copia del processo verbale dell'elezione e installazione de' nuovi Ufficiali al Grande Oriente; il quale riconosciuta la regolarità degli atti, farà inscrivere il nome del Venerabile al libro d'oro.

## § 7.

### Doveri, colpe e pene.

ART. 78. — Tutte le LL.: e tutti FF.: hanno il dovere:

- a) Di osservare lo Statuto e il Rituale dell'Ordine, eseguire le deliberazioni dell'Assemblea e i decreti del Grande Oriente;
- b) Di serbare inviolabilmente il segreto su tutto quanto siasi fatto e trattato nel Grande Oriente e nelle LL.: e su i nomi dei FF.:
- c) Di soccorrere tra loro in tutte le occorrenze anche con pericolo della vita, e trattarsi con benevolenza fraterna così in L.: come fuori di L.:

ART. 79. — Le colpe dei Liberi Muratori si distinguono in semplici mancanze ed in delitti; e questi o sono delitti contro i costumi, o delitti contro l'onore.

ART. 80. — Per le semplici mancanze il Venerabile potrà punire il colpevole con un'ammonizione, da notarsi o no nel processo verbale secondo i casi, ed anche con leggiera ammenda a pro del tronco di beneficenza.

ART. 81. — I delitti contro i costumi saran puniti con la sospensione; e quelli contro l'onore con l'espulsione dall'Ordine.

ART. 82. — La denuncia di un delitto mass.: dee farsi con tavola sottoscritta, suggellata, indirizzata all'Oratore, e deposta nel sacco delle proposte.

ART. 83. — L'Oratore informerà tosto della denuncia il Venerabile. Se tra loro vi sia dissenso intorno al partito da prendere, il Venerabile consulterà due altre Luci, per decidere a pluralità di voti, se vi sia luogo a procedimento.

ART. 84. — Nel caso che debba procedersi contro il denunciato, l'Oratore compilerà l'atto d'accusa, e il Venerabile lo notificherà all'accusato, invitandolo a scegliersi un difensore fra i MM.: della L.:

ART. 85. — Il tribunale mass.: sarà composto delle tre prime Luci, con un giuri di cinque giudici scelti fra i Maestri, in tenuta di terzo grado, a suffragio segreto.

L'Oratore è incaricato di sostenere l'accusa, e di proporre le conclusioni. Il difensore e l'accusato avranno ultimi la parola.

ART. 86. — Il giuri pronuncia se l'accusato sia colpevole o non colpevole.

La dichiarazione d'innocenza pronunciata dal giuri varrà come assolutoria definitiva.

Pronunciata invece la dichiarazione di colpa, il Venerabile e le altre due Luci determineranno la pena da applicarsi, e daranno lettura della sentenza all'imputato.

ART. 87. — L'accusato che non si presenta, e non giustifica la sua assenza, verrà considerato e giudicato in contumacia.

ART. 88. — Il condannato ha diritto di opposizione alla sentenza contumaciale e di appello al Grande Oriente dalla sentenza del tribunale di L.: entro un mese dalla notificazione della sentenza medesima.

ART. 89. — La stessa procedura sarà praticata dal Gr.: O.: verso le LL.: senza pregiudizio anche per queste al diritto di opposizione al Gr.: O.: e di appello alla più prossima Assemblea, con facoltà al Gr.: O.: stesso di sospendere i lavori in caso d'urgenza.

ART. 90. — Le prime cinque Luci di una L.: non possono esser poste in istato d'accusa, se non per ordine del Grande Oriente.

I membri del Gr.: O.: non possono essere processati



fuorchè dal Gr.: O.: stesso. Essi potranno appellarsi all'Assemblea.

**ART. 91.** — La sentenza definitiva, che condanna un Libero Muratore all'espulsione dall'Ordine, dovrà essere motivata e notificata dal Gr.: O.: a tutti li altri Gr.: O.:, ed a tutte le LL.: verrà letta dal Ven.: in tenuta di 1.º grado,

Le sentenze definitive, che portano pene minori dell'espulsione, verranno pubblicate dal Venerabile nella L.:, a cui appartiene il condannato, in tenuta di 1.º grado, escluso ogni Visitatore.

